

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3135

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, CASATI, BROCCA, TESINI, MISASI, CABRAS, ARMELLIN, MAZZOTTA, CARELLI, COBELLIS, FERRARI BRUNO, FRANCHI ROBERTO, MENSORIO, CAFARELLI, PORTATADINO, RUSSO GIUSEPPE

Presentata il 27 agosto 1985

**Provvedimenti urgenti per l'eliminazione del precariato
tra il personale non docente della scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola italiana si trova a vivere un momento di disagio in conseguenza dello stato di precarietà del personale non docente supplente annuale con nomina dei Provveditori agli studi, connaturato alla situazione normativa che si è venuta a creare a causa di un concatenarsi di eventi che mette in serio pericolo il posto di lavoro di questo personale.

Consequenziale a tale stato di disagio è stato il fiorire di gruppi spontanei di pressione tesi alla salvaguardia del posto di lavoro. Va però precisato che la stessa Camera dei deputati nell'approvare il 2 agosto 1985 in sede di VIII Commissione (Pubblica istruzione), con il consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari, la risoluzione n. 7-00215 con la quale si impegnava il Governo a predisporre in tempi brevi e con procedura d'urgenza, strumenti adeguati a risolvere in modo

razionale e definitivo il problema del precariato del personale non docente, riconosceva che non trattavasi di mere rivendicazioni di deteriore corporativismo, ma di espressioni conseguenti ad un groviglio normativo privo di coerenza programmatica.

Di tale presa di coscienza va dato atto alle forze sindacali che molto hanno fatto per sensibilizzare il mondo politico perché si ovviasse ad una situazione in cui i problemi venivano affrontati in maniera episodica e senza nessun serio disegno armonico di funzionalità delle strutture scolastiche.

L'urgenza della soluzione del problema collegato alla data di inizio del nuovo anno scolastico 1985-86, pone il Parlamento nella necessità d'intervenire rapidamente, nello spirito della risoluzione approvata e fatto salvo l'impegno che il Governo dovrà conseguenzialmente

onorare. Pertanto, con l'obiettivo di risolvere in maniera definitiva e razionale il problema del precariato del personale scolastico non docente, viene presentata questa proposta di legge.

Essa con l'articolo 1 tende a sanare una disparità di trattamento tra il personale non docente supplente annuale, nominato nell'anno scolastico 1980-81 e coloro che tale nomina hanno ricevuto dai Provveditori agli studi negli anni seguenti.

D'altro canto la stessa proposta nulla innova rispetto all'articolo 50 della legge n. 270 del 1982, la cui applicazione a suo tempo si è dimostrata un valido banco di prova per gli interessati.

Esso prevede altresì i limiti di applicabilità della norma, riservando agli stessi supplenti annuali il 50 per cento dei posti disponibili per i concorsi riservati e pubblici e detta norme per l'ammissione nei ruoli degli interessati che dovrà avvenire gradualmente tenendo conto della posizione nella graduatoria concorsuale che oltre al punteggio dell'esame colloquio dovrà contenere valutazioni di titoli e di servizio che saranno fissate con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Con la proposta si tende da un lato ad una sanatoria che per effetto dell'esame colloquio non può dirsi generalizzata e dall'altro ad una sistemazione definitiva di personale che non ha fin qui trovato norme legislative in grado di tutelarne e il posto di lavoro e la professionalità acquisita in anni di servizio.

L'articolo 2 è destinato a coloro che saranno inclusi nella graduatoria a esaurimento, per i quali si prevede la precedenza nelle eventuali supplenze annuali e temporanee, in modo che sia evitata interruzione del servizio in attesa della nomina nei ruoli.

L'articolo 3 va a sanare una disparità contenuta nel sesto comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, con la quale si dispone che i provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immissione nei ruoli hanno validità anche in pendenza

della registrazione delle graduatorie. Con tale articolo si fissano anche le decorrenze giuridiche ed economiche ai fini dell'inquadramento.

L'articolo 4 ammette a concorso per la carriera inferiore quei segretari supplenti annuali operanti in province in cui non vi sia disponibilità di posti per la carriera di appartenenza.

L'articolo 5 disciplina i trasferimenti di personale che sia incluso in graduatoria di provincia diversa da quella richiesta.

L'articolo 6 innova completamente il sistema di assunzione del personale, abolendo le norme che hanno fin qui prodotto le perverse graduatorie incarichi e supplenze, causa prima dell'attuale caos, che anche alla luce emergente dai nuovi profili professionali non sono più rispondenti a quei requisiti di professionalità che sono da richiedere al personale. La proposta prevede altresì norme utili all'aggiornamento del punteggio necessario per il conferimento delle supplenze.

L'articolo 7 disciplina le modalità di copertura dei posti in organico delle strutture scolastiche.

L'articolo 8 stabilisce di non tener conto dei limiti di età per la partecipazione al concorso, dato che questi sono banditi con oltre 10 anni di ritardo rispetto alla legge che li prevedeva.

L'articolo 9 propone di riportare ordine in una norma che non poche difficoltà ha creato in fase applicativa e che la stessa Commissione ha evidenziato nella risoluzione n. 7-00215: la legge n. 482 del 1968 fissa infatti con rigorosa precisione le aliquote da destinare alle categorie protette e queste non possono essere in ogni caso superate da situazioni diverse tra provincia e provincia. Si ha il caso, infatti, di province che si trovano, per via dei trasferimenti effettuati, con le norme e le interpretazioni attualmente in vigore, con aliquote inferiori a quelle previste dalla normativa attuale. In questi casi si è dato luogo a nuove assunzioni di personale riservista, senza tener conto che, con questo sistema, altre province hanno in servizio riservisti in numero ben

maggiore a quello previsto dalla stessa legge n. 482 del 1968. A questo si vuole porre un parziale rimedio, in attesa di una revisione generale della stessa legge che appare ormai superata per le categorie di riservatari cui fa riferimento, con la norma contenuta in questo articolo, che non dispone scorrimenti di altre categorie, su posti per legge spettanti a categorie non presenti nelle graduatorie provinciali. L'attuale formula di calcolo delle categorie riservatarie porta alle incongruenze rilevate anche dalla Commissione.

L'articolo 10 istituisce un organico da riferire ai distretti scolastici, dato che fino ad oggi si è operato con personale che veniva distolto dai normali compiti di istituto.

L'articolo 11 prevede l'estensione di quanto previsto per il personale docente dagli articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 12 va a sanare una lacuna ancora oggi esistente rispetto alle unità di personale operante nelle singole istituzioni. Infatti negli istituti presi in esame si svolgono oggi attività identiche a quelle svolte nelle istituzioni in cui opera la figura professionale di cui si chiede l'estensione.

L'articolo 13 è una norma di salvaguardia per quel personale che, pur avendo avuto un rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica, non potrebbe continuare ad operare, in quanto in possesso di titolo di studio diverso da quello previsto dai nuovi profili professionali.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Personale non docente non di ruolo).

Il disposto degli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica anche al personale non docente nominato con supplenza annuale dai provveditorati agli studi negli anni scolastici 1981-1982 e seguenti, fino all'anno scolastico nel corso del quale entra in vigore la presente legge.

Il personale di cui al precedente comma è immesso in ruolo, in ambito provinciale, sul 50 per cento dei posti disponibili per i concorsi riservati ed ordinari, nell'ordine derivante dalla graduatoria dell'esame-colloquio per il personale della carriera di concetto, e dalla posizione nella graduatoria provinciale per le carriere esecutive ed ausiliarie.

ART. 2.

(Precedenza nel conferimento delle supplenze).

Il personale non docente supplente annuale con nomina del provveditore agli studi ha precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui ha ottenuto la nomina, sulla base del posto occupato nelle graduatorie provinciali formulate secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 3.

(Decorrenza delle nomine e registrazione delle graduatorie).

Il disposto del sesto comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si applica anche al personale non docente avente titolo alla immissione in ruolo.

Per il suddetto personale la nomina ha decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico.

ART. 4.

(Ammissione ai concorsi di determinate categorie di personale).

Il personale non docente non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio senza demerito, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, è ammesso a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore.

ART. 5.

(Trasferimento in altra provincia).

Con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il personale interessato può chiedere, annualmente, l'inclusione in coda ad analoga graduatoria di altra provincia, previa cancellazione da quella di attuale appartenenza.

A tal fine il Ministro della pubblica istruzione provvede con apposita ordinanza.

ART. 6.

(Conferimento di supplenze annuali e temporanee).

A decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, il conferimento delle supplenze annuali e temporanee al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, avviene mediante graduatorie permanenti, aggiornabili ad ogni biennio, sulla base dell'idoneità conseguita nei concorsi di accesso alle singole carriere e del servizio prestato.

Qualora dette graduatorie si esauriscano prima del completamento del biennio, il loro aggiornamento è disposto anche prima della scadenza biennale.

Limitatamente al periodo necessario per l'espletamento del relativo nuovo concorso possono essere conferite supplenze di carattere temporaneo a coloro che sono risultati idonei al precedente concorso e a quelli provenienti da altre graduatorie, con esclusione di coloro che per rinuncia, per passaggio ad altra graduatoria, per nomina in ruolo e per qualsiasi altro motivo non abbiano più titolo a permanere nella graduatoria di appartenenza.

La supplenza ha termine con l'immissione in servizio del personale assunto sulla base del successivo concorso.

La scadenza del biennio è fissata ad anni alterni rispetto a quello in cui sono indetti i concorsi di accesso ai ruoli dell'ex carriera di concetto.

L'aggiornamento del punteggio avviene esclusivamente per la valutazione di nuovi titoli, non presentati alle scadenze precedenti, con la esclusione di ogni riesame di punteggi non più valutabili per la scadenza dei termini utili al ricorso o per decisione intervenuta o in sede amministrativa o giurisdizionale, non più impugnabile o passata in giudicato.

ART. 7.

(Posti disponibili).

I posti in organico che si rendano disponibili entro il 31 marzo di ogni anno sono assegnati ai trasferimenti sia provinciali che interprovinciali.

I posti disponibili dopo tale data sono invece utilizzati interamente per le nuove nomine in ruolo; il 50 per cento di essi è riservato ai vincitori di concorsi da espletare o in via di espletamento ed il restante 50 per cento agli aventi titolo alla immissione in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie dei supplenti annuali.

ART. 8.

(Limite di età).

Per la partecipazione ai concorsi non si tiene conto del limite di età previsto dalle attuali disposizioni in materia.

ART. 9.

(Assunzioni obbligatorie).

Ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui al quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non sono ammessi a subentrare beneficiari di altre categorie protette, qualora non vi siano, nell'ambito delle aliquote destinate a ciascuna categoria, secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, candidati aventi titoli alla riserva.

I posti così rimasti vacanti vanno ad aggiungersi a quelli da destinare ai vincitori dei concorsi, senza che vi sia accantonamento dei posti stessi.

Il disposto dei commi precedenti si applica anche a quelle prove concorsuali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata approvata la relativa graduatoria generale di merito.

La percentuale tra le varie categorie di riservatari, di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, viene determinata in sede nazionale, tenendo conto della consistenza di ogni realtà provinciale.

Tale determinazione non può in alcun caso superare globalmente le aliquote previste dal citato articolo 9 della legge n. 482 del 1968.

ART. 10.

(Organico dei distretti scolastici).

Ai distretti scolastici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attribuito un proprio organico comprendente per ciascuno di essi:

- a) un segretario;
- b) due applicati di segreteria;
- c) un bidello.

ART. 11.

(Dotazioni organiche aggiuntive).

Le dotazioni organiche aggiuntive previste dagli articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono estese nella misura prevista dall'articolo 12 della stessa legge al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Ad esse è assegnato prioritariamente il personale utilmente collocato nelle graduatorie concorsuali e non utilizzato per quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, oltreché il personale di ruolo che risulti soprannumerario rispetto alle disponibilità provinciali.

ART. 12.

(Istituzione del ruolo degli assistenti tecnici nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali).

Il ruolo degli assistenti, di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è esteso ai licei classici, ai licei scientifici e agli istituti magistrali il cui personale è a carico dello Stato.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici.

L'orario di servizio dell'assistente è di trentasei ore settimanali.

In sede di prima applicazione sono inquadrati nel ruolo degli assistenti, con il riconoscimento al 50 per cento del servizio prestato nel ruolo degli assistenti, e del servizio prestato nel ruolo di provenienza:

a) gli aiutanti tecnici in servizio di ruolo presso gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale forniti del titolo di studio di scuola secondaria superiore ovvero della licenza tecnica;

b) gli aiutanti tecnici, di cui alla lettera precedente, forniti del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado

con almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Norma di salvaguardia).

Per il personale dipendente dall'amministrazione scolastica in possesso di titolo di studio diverso da quello previsto dai nuovi profili professionali, il servizio prestato per complessivi due anni scolastici è equiparato al titolo di studio necessario all'inquadramento.